

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1209**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore BASILE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2002**

—————

**Disciplina del turismo rurale**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi tempi è sempre più frequente il fenomeno di abbandono, da parte della popolazione, delle aree rurali e delle zone montane per recarsi nelle città e nei grandi centri urbani; ciò ha determinato al tempo stesso la perdita dei valori e delle ricchezze che la campagna da sempre rappresenta.

Se si parla di turismo, tuttavia, recentemente possiamo notare come la domanda turistica tradizionale sia stata affiancata da quella del turismo rurale e ambientale.

Il presente disegno di legge si propone dunque di tutelare e disciplinare questo fenomeno turistico, che non è più un fenomeno sporadico, ma una tendenza in continua crescita, forse proprio per quel ritorno ai valori e alla natura di cui tutti oggi sentiamo il bisogno.

In questa ottica questo particolare tipo di turismo va incentivato in quanto rappresenta una valida opportunità di sviluppo economico per molte zone rurali, soprattutto per

quelle zone deboli, ma con molte attrattive dal punto di vista paesaggistico, storico e culturale.

C'è da dire, inoltre, che la domanda di turismo rurale è in costante aumento e abbisogna dunque di strategie mirate ma soprattutto immediate.

Il turismo rurale si è sviluppato in Italia con maggiore difficoltà rispetto agli altri Paesi dell'Europa e limitatamente a talune aree del Paese, nonostante i diversi aiuti che l'Unione europea mette a disposizione per tutte le iniziative a carattere agricolo ed il ruolo che il turismo rurale ha all'interno dell'Unione, in quanto settore importante di sviluppo economico.

Con il presente disegno di legge si vuole meglio disciplinare il turismo rurale in tutte le sue manifestazioni e tipologie, regolando quelle già esistenti di carattere soprattutto agriturismo ed individuando nuove forme di turismo rurale, quali ad esempio le attività di *bed and breakfast* rurale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Sulla base degli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea e del piano agricolo nazionale, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la presente legge promuove la riqualificazione del turismo rurale nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 2, attraverso la riscoperta nonchè la valorizzazione delle peculiari risorse e tradizioni che appartengono al patrimonio culturale di ciascun territorio, la salvaguardia dell'ambiente naturale, il recupero del patrimonio rurale ambientale ed edilizio e la creazione di nuova occupazione.

## Art. 2.

*(Zone di turismo rurale)*

1. Sono considerate zone di turismo rurale le aree montane, le aree interne ai parchi ed alle riserve, le aree contigue alle aree protette ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonchè tutte le aree destinate ad attività agricola.

## Art. 3.

*(Definizione di turismo rurale)*

1. Per turismo rurale si intendono le attività di ricezione ed ospitalità, di ristorazione, di somministrazione di pasti e bevande, di

commercializzazione diretta di prodotti agroalimentari propri e di artigianato artistico e tradizionale.

Art. 4.

*(Tipologia degli esercizi)*

1. Il turismo rurale può essere svolto, nel rispetto della normativa vigente, dai soggetti che svolgono le seguenti attività:

- a) esercizi alberghieri;
- b) esercizi extra-alberghieri;
- c) esercizi agrituristici gestiti dall'imprenditore agricolo attraverso l'utilizzazione dell'azienda di sua proprietà, che continua ad avere come attività principale la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento del bestiame;
- d) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 287;
- e) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione di supporto ad attività didattiche all'aria aperta e per il tempo libero;
- f) attività ricettive a conduzione familiare, finalizzate all'erogazione del servizio di alloggio e di prima colazione, denominate *bed and breakfast* rurale, esercitate da persone fisiche attraverso l'utilizzazione delle strutture rurali di loro proprietà, situate in un contesto prevalentemente naturale e agricolo, composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nonchè dagli edifici esistenti nel fondo.

2. È competenza delle regioni stabilire i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di *bed and breakfast* rurale, ed individuare i comuni nei cui territori possa essere svolta tale attività, nonchè gli edifici adatti all'esercizio di essa, agevolando eventuali interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale esistente.

## Art. 5.

*(Elenco regionale)*

1. Le regioni istituiscono, con legge regionale, appositi elenchi degli operatori del turismo rurale suddivisi nelle tipologie di esercizi di cui all'articolo 4.

## Art. 6.

*(Rilascio di licenze)*

1. Allo scopo di valorizzare e promuovere economicamente le aree svantaggiate, gli enti locali competenti rilasciano con procedura d'urgenza licenze ed autorizzazioni per l'esercizio delle attività del turismo rurale di cui all'articolo 4.

2. L'eventuale sospensione e revoca delle licenze ed autorizzazioni di cui al comma 1 è di competenza delle regioni.

3. Gli operatori del turismo rurale iscritti negli elenchi di cui all'articolo 5 possono accedere ai contributi finanziari previsti da leggi regionali e da norme comunitarie.

## Art. 7.

*(Regioni a statuto speciale  
e province autonome)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle relative norme di attuazione.

## Art. 8.

*(Disposizioni finali)*

1. Agli operatori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 5 è consentita una detrazione di imposta, sul reddito imponibile, fino ad un massimo di 1.500 euro.

2. Il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative norme di attuazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.



